

***Schema di  
Convenzione  
per la realizzazione  
del festival “Donne inCanto”  
anni 2019-2021***

Comuni aderenti: Arese, Busto Garolfo, Canegrate, Castellanza, Cerro Maggiore, Dairago, Lainate, Legnano, Marnate, Nerviano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Rescaldina, Rho, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese.

**Ente Capofila: Comune di Parabiago**

## **Schema di Convenzione per la realizzazione del festival "Donne inCanto" anni 2019-2021.**

Comuni aderenti: Arese, Busto Garolfo, Canegrate, Castellanza, Cerro Maggiore, Dairago, Lainate, Legnano, Marnate, Nerviano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Rescaldina, Rho, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Villa Cortese.

L'anno duemiladiciotto il giorno                      del mese di                      , presso la sede del  
Comune di Parabiago

### **TRA**

Il Comune di Parabiago nella persona di ROBERTA PAZZI , in qualità di dirigente del settore Servizi alla persona, domiciliata per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.                      , immediatamente eseguibile ai sensi della legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

### **E**

Il Comune di Arese nella persona di ROSSELLA PAGANINI, in qualità di responsabile dell'Area biblioteca e cultura, domiciliata per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.                      del                      , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Busto Garolfo nella persona di ROSSELLA ROGORA, in qualità di responsabile dell'Area socio culturale, domiciliata per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.                      del                      , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Canegrate nella persona di GIANPIERO COLOMBO, in qualità di responsabile Area cultura e politiche sociali, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.                      del                      , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Castellanza nella persona di ROBERTA RAMELLA, in qualità di responsabile del Settore P.I. e sport, domiciliata per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Cerro Maggiore nella persona di FABIO AIRAGHI, in qualità di dirigente del Servizio cultura, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Dairago nella persona di GRAZIELLA BONAFIN, in qualità di responsabile settore cultura, domiciliata per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Lainate nella persona di MARCO CASARA, in qualità di responsabile Settore servizi alla persona, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Legnano nella persona di STEFANO MORTARINO, in qualità di dirigente del Settore cultura, bibliotecca e museo, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Marnate nella persona di ALFIO MOSCATELLI, in qualità di Responsabile del Servizio scolastico e culturale, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Nerviano nella persona di SILVIA ARDIZIO, in qualità di responsabile Settore servizi alla persona, domiciliata per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.      del      , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Pero nella persona di ALESSANDRO SALERIO, in qualità di responsabile Settore istruzione e cultura, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.      del      , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Pogliano Milanese nella persona di PAOLA BARBIERI, in qualità di responsabile Servizio cultura e biblioteca, domiciliata per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.      del      , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Rescaldina nella persona di LAURA RE FERRE', in qualità di responsabile Area Servizi alla persona, domiciliata per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.      del      , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di Rho nella persona di MARCO DALLATOMASINA, in qualità di dirigente Area servizi alla persona, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.      del      , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di San Giorgio su Legnano nella persona di DANIELA ANNA COZZI, in qualità di responsabile Biblioteca e cultura, domiciliata per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.      del      , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Il Comune di San Vittore Olona nella persona di RONNI GRANESE, in qualità di responsabile Ufficio cultura, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.      del      , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione

Il Comune di Villa Cortese nella persona di MONICA BONAZZI, in qualità di responsabile settore cultura, domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.      del      , immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

**Premesso:**

- che l'art. 13, del decreto legislativo 267/2000 prevede espressamente forme di cooperazione tra Comuni per l'esercizio di funzioni proprie in ambito territoriale;
- che l'art. 30 dello stesso decreto prevede tra l'altro, convenzioni di tipo facoltativo, che possono avere ad oggetto funzioni e servizi determinati;
- che la quasi totalità dei comuni sopra elencati ha aderito al protocollo di intesa già adottato negli anni precedenti, al fine di promuovere e realizzare, in modo tra loro sinergico e coordinato, la realizzazione della manifestazione "Donne incanto" edizione 2018;
- Che i Comuni sopra elencati riconoscono l'opportunità e la convenienza di attivare apposita convenzione per la programmazione, la gestione e la realizzazione della manifestazione "*DONNE IN•CANTO*. festival di musica e parole al femminile" edizioni 2019-2020-2021;

tutto ciò premesso,

tra gli Enti interessati e come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 – Costituzione e finalità della convenzione**

Viene costituita l'attività collaborativa tra i comuni sopra elencati al fine di realizzare sui rispettivi territori, attraverso attività sinergiche coordinate e di ottimizzazione delle risorse, il festival "*DONNE IN•CANTO*. festival di musica e parole al femminile" da svolgersi nei mesi tra febbraio e luglio.

**ART. 2 – Soggetti della convenzione**

Risultano soggetti della convenzione tutti gli Enti promotori nelle persone individuate e firmatarie della convenzione stessa;

Tutti gli Enti promotori concordano che il Comune di Parabiago è Comune capofila.

Gli Enti promotori sono concordi nello stabilire che le attività a carico del comune capofila potranno essere gestite sia con personale proprio che, in tutto o in parte, tramite un soggetto esterno o società partecipata e titolata all'acquisizione di affidamenti, seguendo le regole del Codice dei contratti.

### **ART. 3 - Comune capofila**

Il Comune di Parabiago assume le funzioni di comune capofila. Spetta pertanto a tale Ente la gestione amministrativa relativa agli eventi del festival "*DONNE IN•CANTO*. festival di musica e parole al femminile" edizioni 2019 2020-2021"

Il Comune capofila potrà avvalersi, a nome e per conto di tutti i comuni promotori e firmatari, del supporto di un soggetto terzo, quale organismo tecnico ai fini della gestione coordinata e la direzione delle intese di cui alla presente convenzione.

Il Comune capofila si occuperà di inviare a tutti i Comuni aderenti copia della scheda dei costi ovvero bilancio preventivo del festival, nonché di organizzare la conferenza stampa di presentazione del festival e la manifestazione di apertura. Sarà altresì compito del comune capofila provvedere, dopo la rendicontazione finale del festival, alla restituzione a ciascun comune delle somme non utilizzate in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione qualora le minori spese derivino da sponsorizzazioni sull'intero festival. Per le sponsorizzazioni che i singoli Comuni acquisiscono direttamente si rimanda a quanto stabilito nell'art.6.

### **ART. 4 – Affidamento della gestione del Festival**

Il Comune di Parabiago, quale comune capofila, potrà affidare la gestione del festival ad un soggetto terzo titolato, ai sensi di quanto previsto dal Codice dei Contratti, che provvederà:

- come compito prioritario ad assicurare il pieno e regolare svolgimento delle prestazioni richieste dai Comuni aderenti. A tale fine, il soggetto terzo potrà attivare interlocuzioni dirette con ciascuno di essi al fine di recepire bisogni e necessità per la migliore funzionalità del servizio;
- alla individuazione della figura del Direttore Artistico e della figura del Collaboratore Tecnico (responsabile dei service). Attraverso tali figure, il soggetto terzo garantirà la programmazione, il coordinamento, la realizzazione e la valutazione del progetto culturale, oggetto della presente convenzione;

- alla ricerca di risorse provenienti da sponsor, sia pubblici che privati, che saranno destinati all'abbattimento dei costi organizzativi del festival;
- nel caso di realizzazione di entrate provenienti da sponsor, a ripianificare il budget iniziale, ridefinendo proporzionalmente la quote a carico di ciascun comune, e provvedendo conseguentemente al rendiconto del festival, alla restituzione al comune capofila delle somme non utilizzate;
- alle rendicontazioni finali da trasmettere ai singoli Comuni aderenti la convenzione.

#### **ART. 5 – Adempimenti obbligatori degli Enti firmatari**

La sinergia aggregativa della presente convenzione è finalizzata alla riuscita della manifestazione stessa.

Entro il 30 settembre dell'anno antecedente la realizzazione delle edizioni 2020 e 2021 i Comuni firmatari provvederanno:

- all'approvazione scheda dei costi ovvero del bilancio preventivo;
- all'adesione alla bozza del programma;—
- all'approvazione della bozza del calendario degli eventi;

Tale termine si rende necessario in quanto il recesso anche di un solo Comune, a bilancio approvato, a ridosso del festival, produrrebbe una passività non gestibile sul bilancio stesso.

Gli enti concordano la seguente ripartizione del costo complessivo del festival, costituito da costi specifici e costi generali di organizzazione:

- i costi specifici per la realizzazione degli eventi (cachet, servizi allo spettacolo e servizi agli artisti) verranno imputati al singolo Comune sede dell'evento;
- i costi generali di organizzazione (direzione artistica e organizzativa, comunicazione, spese amministrative e segreteria), verranno ripartiti nel seguente modo: €. 500 fisse ad evento e per la differenza sulla base del costo del cachet delle venti del singolo Comune.

#### **ART. 6 – Risorse finanziarie in capo ai Comuni aderenti**

Ogni Ente firmatario della Convenzione potrà gestire in forma autonoma sponsorizzazioni che pervengano da contatti diretti. Le stesse saranno finalizzate all'abbattimento dei costi in capo al singolo comune e dovranno essere palesate entro e non oltre il mese di novembre precedente all'apertura del festival. Qualora l'inserimento delle suddette sponsorizzazioni all'interno della comunicazione del festival comportasse un aumento di costi (ad es. qualora si presentasse la necessità di aumentare le pagine pubblicitarie del libretto catalogo con conseguente aumento del costo) lo stesso verrà coperto da una quota della sponsorizzazione. Inoltre, in

accordo con la Direzione del Festival, ogni Comune potrà autonomamente e a proprie spese pubblicizzare ulteriormente l'evento.

**ART. 7 – Ripartizione dei costi in capo ai singoli comuni.**

Gli enti aderenti dovranno garantire l'assunzione degli impegni di spesa necessari entro il 31 ottobre dell'anno antecedente al Festival.

Il trasferimento dei fondi al Comune di Parabiago verrà effettuato con le seguenti scadenze:

- 50% entro il 31 gennaio dell'anno del festival;
- il saldo entro la data di realizzazione del primo evento programmato per ciascun ente.

**ART. 8 – Durata**

La presente convenzione ha durata triennale (edizioni 2019-2020-2021) ed ha validità fino all'espletamento ed alla realizzazione dell'ultimo evento programmato.

Ciascun ente può recedere dalla convenzione entro il 30 giugno dell'anno antecedente la realizzazione; entro lo stesso termine è consentita l'adesione di nuovi comuni.

Sarà possibile, per ciascun ente, una sospensione per l'anno a venire, motivata da criticità temporanee, senza necessariamente recedere dalla convenzione. Tale sospensione deve essere comunicata al Comune Capofila entro e non oltre il 31 luglio.

La presente convenzione non potrà essere oggetto di rinnovo.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Dirigente del settore**

**Servizi alla Persona**

**Comune di Parabiago (Comune capofila)**

**Dr.ssa Roberta Pazzi**



**Comuni aderenti:**

Comune di Arese \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Comune di Busto Garolfo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Comune di Canegrate \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Comune di Castellanza \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Comune di Cerro Maggiore \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Comune di Dairago \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Comune di Lainate \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Comune di Legnano \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Comune di Marnate \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Comune di Nerviano \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Comune di Pero \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Comune di Pogliano M.se \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Comune di Rescaldina \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Comune di Rho \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Comune di San Giorgio s/Legnano \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Comune di San Vittore Olona \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Comune di Villa Cortese \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_